



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0065/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4313/945pf25-26/GC/DP/gb del 26 agosto 2026, depositato il 26 agosto 2026, nei confronti della società Club Sportivo Firenze PD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La società Club Sportivo Firenze P.D. è deferita, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Tecnico sig. Paolo Mannucci come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini: «[...] violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle NOIF e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, per avere lo stesso, al termine della gara Club Sportivo Firenze - Caldine, disputata il 23.2.2026 e valevole per il Campionato di Terza Categoria girone B, nel corso della quale era stato espulso, raggiunto negli spogliatoi il Direttore di Gara minorenni, sig. T.G., e tentato di convincere lo stesso a riportare nel referto arbitrale, quale motivazione della sua espulsione, una condotta differente rispetto a quella che aveva determinato l'adozione del provvedimento sanzionatorio, nonché per avere, a fronte del diniego opposto dall'arbitro, dopo che quest'ultimo era rientrato nello spogliatoio, proferito, nei suoi nei suoi confronti la frase: "Fai come cazzo ti pare e vai a cacare te e chi ti manda!"».

La fase predibattimentale

Notificata in data 15 luglio 2026 la conclusione delle indagini alla società indagata, quest'ultima non provvedeva a nominare un proprio Difensore, né svolgeva alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 29 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, interveniva per la Procura Federale l'Avv. Nicola Pagnotta, riportandosi al deferimento e chiedendone l'accoglimento, con richiesta per la società Club Sportivo Firenze P.D. della sanzione di € 400,00 (quattrocento).

La società deferita non interveniva all'udienza; esaurita la discussione, il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

1. Il fatto, risultante in atti, che il sig. Paolo Mannucci abbia per gli stessi fatti qui rilevanti concordato la sanzione in separato giudizio non esime questo Tribunale dall'accertamento dei fatti nel merito: l'intervenuta definizione ai sensi dell'art. 126, C.G.S., del procedimento a carico della persona fisica autrice delle condotte disciplinarmente rilevanti, o la sua richiesta in tal senso, non comporta infatti alcun automatismo sanzionatorio a carico della società di appartenenza, per gli stessi fatti ma al diverso titolo di cui all'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. La speciale responsabilità diretta e oggettiva di cui alla detta ultima norma può solo derivare da un accertamento di merito del fatto ascritto, e non discendere automaticamente dall'intervenuto 'patteggiamento' dell'incolpato per detto fatto, o dalla sua richiesta in tal senso, che può aver trovato origine in valutazioni di convenienza di quest'ultimo soggetto, non vincolanti per la società. (cfr. TFN, n. 274/TFNSD-2025-2026).

2. Emerge dagli atti la certa sussistenza di entrambi fatti ascritti, di cui al deferimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3. Quanto al tentativo del Tecnico sig. Paolo Mannucci, di convincere il Direttore di gara a non riportare nel referto arbitrale, quale motivazione della sua espulsione, il fatto di aver offeso l'Arbitro – condotta refertata che aveva determinato l'adozione del provvedimento sanzionatorio nei di lui confronti – è stato riferito nella relazione dell'Osservatore Arbitrale sig. Signorini al suo Presidente di Sezione, e poi da quest'ultimo trasmessa alla Procura federale, che ha avviato le indagini.

4. La condotta in questione è stata poi confermata in audizione dall'Arbitro stesso, sig. T. Giampaglia; nonché nelle audizioni dei signori C. Tanganelli e M. Iadarola, i quali hanno confermato, l'uno, di aver "percepito" che il Mannucci aveva tentato di ottenere dall'Arbitro il mutamento del referto; e, l'altro, di aver ricevuto l'ammissione di tale condotta dal medesimo sig. Paolo Mannucci alcuni giorni dopo il fatto.

5. Quanto alla frase: "Fai come cazzo ti pare e vai a cacare te e chi ti manda!", pronunciata dal Tecnico della Società deferita sig. Paolo Manucci, a fronte del diniego opposto dall'arbitro alla sua richiesta di modifica del referto, essa risulta provata dalla relazione dell'Osservatore Arbitrale sig. Signorini.

6. Le condotte di cui sopra violano certamente i principi di correttezza e probità, di cui all'art. 4, comma 1, CGS, e gli obblighi di esemplare disciplina e correttezza sportiva di cui all'art. 37, comma 2, con violazione delle norme incolpatrici di cui al deferimento.

7. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene il Collegio che per il corretto svolgimento della funzione preventiva e di quella retributiva della sanzione, nel caso di specie vada bilanciato e contestualizzato il tentativo, in astratto certamente associabile a serio disvalore, di ottenere la modifica di un referto arbitrale –rispetto al quale la seconda frase ascritta, "Fai come cazzo ti pare e vai a cacare te e chi ti manda!" assume minor rilevanza – con l'assenza di prova sulle modalità più o meno intense e/o deplorabili della richiesta di modifica del referto, che peraltro non ha sortito effetti, con il fatto che si tratta qui di una società di Terza Categoria, e con l'assenza nel caso di specie dell'esigenza perequativa di ristoro della *par condicio* frequentemente associata nel giudizio sportivo all'irrogazione delle sanzioni a carico delle società.

8. Alla luce dell'art. 8, CGS, si ritiene dunque adeguata, dal punto di vista dell'afflittività ed effettività, e in base al principio di proporzionalità, la sanzione dell'ammenda nella misura di € 300,00 (trecento/00), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Club Sportivo Firenze PD la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Ignazio Castellucci

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 30 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai